



***Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Delta del Po***

REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 51 del 30/05/2014

Indice

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Organizzazione

Art. 4 -Controlli di regolarità amministrativa e contabile

Art. 5 - Controllo successivo sulle determinazioni dirigenziali

Art. 6 - Controllo di gestione

Art. 7 - Controllo strategico

Art. 8 -Controlli sulle società partecipate non quotate.

Art. 9- Controllo sugli equilibri economico – finanziari

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina principi e criteri generali del sistema dei controlli interni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, in attuazione degli artt. 147 ss. D. legisl. 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dal Decreto Legge 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n. 213.

2. Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il sistema integrato di pianificazione e controllo per la gestione del ciclo della *performance*, di cui al Capo II del Titolo II del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, nonché il regolamento di contabilità dell'Ente (entrambi in fase adozione).

Art. 2 - Finalità

1. Il sistema dei controlli interni opera in modo integrato e coordinato, in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati, a garanzia dell'economicità, efficacia, legalità e buon andamento della gestione complessiva dell'ente.

2. Esso è diretto a:

a) verificare, attraverso i controlli di regolarità, la legittimità, regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

c) valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche mediante la valutazione degli effetti sul bilancio dell'Ente dell'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

e) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Art. 3 – Organizzazione

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Direttore, il Dirigente nonché le unità organizzative specificamente preposte al controllo.

2. La disciplina di dettaglio ed attuativa delle singole tipologie di controllo, in cui si articola il sistema previsto dal presente regolamento, è di competenza del Comitato Esecutivo.

Art. 4 – Controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile (Art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000)

1. I controlli di regolarità amministrativa e contabile garantiscono la legittimità, la conformità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

4.1 Controllo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa è assicurato da ogni Dirigente competente per materia ed è esercitato attraverso l'espressione del parere di regolarità che, avendo per oggetto la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ne attesta la sussistenza.

2. Il parere in ordine alla regolarità tecnica deve essere obbligatoriamente rilasciato in merito ad ogni proposta di deliberazione sottoposta al Comitato Esecutivo ed alla Comunità del Parco che non sia mero atto di indirizzo.
3. Il parere di regolarità tecnica è inserito nella deliberazione. Qualora il Comitato Esecutivo o la Comunità del Parco non intendano conformarsi al parere, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
4. Il parere di regolarità tecnica sugli atti e provvedimenti di competenza dirigenziale si intende rilasciato dallo stesso dirigente competente per materia che sottoscrive l'atto o il provvedimento. Qualora il dirigente esprima un parere negativo sulla regolarità tecnica dell'atto o provvedimento che deve sottoscrivere per competenza, ne espone adeguatamente le ragioni e i motivi nel corpo dell'atto o del provvedimento cui fa riferimento.

4.2 Controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, dal dirigente del servizio finanziario ed è esercitato attraverso l'espressione del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. Il parere di regolarità contabile è obbligatorio su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Comitato Esecutivo o alla Comunità del Parco che non sia mero atto di indirizzo, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il dirigente del servizio finanziario, al quale è sottoposta ogni proposta di deliberazione, attesta l'insussistenza dei presupposti per il rilascio del parere di regolarità contabile.
3. Il parere di regolarità contabile è inserito nella deliberazione. Ove il Comitato Esecutivo o la Comunità del Parco non intendano conformarsi al parere, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
4. Il visto di regolarità contabile apposto dal dirigente del servizio finanziario sulle determinazioni dirigenziali, avente per oggetto la verifica dell'effettiva disponibilità delle risorse impegnate, ne attesta la copertura finanziaria e ne costituisce elemento integrativo di efficacia, fermo restando quanto previsto espressamente dal regolamento di contabilità.

Art. 5 – Controllo successivo sulle determinazioni dirigenziali

1. Il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del Dirigente. Tale strumento di controllo è inteso a rilevare elementi di cognizione sulla correttezza e regolarità delle procedure e delle attività amministrative svolte, in relazione alla conformità ai principi dell'ordinamento, alla legislazione vigente in materia, allo statuto e ai regolamenti, nonché in relazione alla modalità di redazione dell'atto, secondo standard definiti con atto del Dirigente.
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre a garantire legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, costituisce strumento di assistenza, anche attraverso analisi, monitoraggi, valutazioni e raccomandazioni in forma di direttiva, ai dirigenti nell'assunzione degli atti e provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.
3. Sono soggette al controllo le seguenti tipologie di atto: le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi individuati con atto del Dirigente. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le modalità operative del controllo sono definite con atto del Dirigente.
4. Le risultanze delle attività del controllo successivo di regolarità amministrativa confluiscono in rapporti di analisi, valutazione ed eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame, nonché in direttive di conformazione particolari in relazione alle irregolarità riscontrate negli atti adottati ovvero generali in relazione alle categorie di atti sottoposte al controllo.
5. Le risultanze del controllo di cui al presente articolo sono trasmesse periodicamente, a cura del Dirigente, al Comitato Esecutivo, alla Comunità del Parco, al Revisore Unico e all'Organismo Indipendente di valutazione.

Art. 6 – Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione applicato nell'Ente è un sistema di programmazione operativa e di controllo di gestione interno avente per finalità principale la valutazione dei risultati raggiunti e la proposta di azioni di miglioramento della gestione. Il Controllo di gestione è diretto a misurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di consentire agli organi competenti l'adozione di misure volte ad ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati.

2. Il Controllo di gestione si esplica attraverso le seguenti attività:

- a) supporto per la predisposizione di documenti di programmazione strategica e operativa e di rendicontazione;
- b) rilevazione dei costi e dei ricavi relativi ai servizi e progetti individuati nei documenti di programmazione strategica e operativa, utilizzando metodologie di contabilità analitica;
- c) elaborazione di una rendicontazione annuale inerente ai costi e ricavi dei servizi e progetti, articolata anche per centri di responsabilità;
- d) elaborazione e pubblicazione del Referto annuale del Controllo di Gestione;
- e) elaborazione di report relativi ad aspetti specifici della gestione;
- f) elaborazione di analisi a supporto di progetti di riorganizzazione dei servizi.

3. I risultati del controllo di gestione sono trasmessi:

- a) al Presidente, al Comitato Esecutivo e al Revisore Unico per le competenze di indirizzo, amministrazione e controllo assegnate a detti organi;
- b) ai Dirigenti e responsabile di posizione organizzativa dell'Ente, in particolare quelli preposti alla funzione di coordinamento e controllo dello stato di attuazione degli obiettivi, per l'esercizio del compito agli stessi assegnato di efficiente ed efficace gestione delle risorse.

Art. 7 – Controllo strategico (Art. 147-ter D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il controllo strategico, inteso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, è assicurato attraverso metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.

2. Le metodologie con cui viene assicurato il controllo strategico sono strettamente integrate con le attività di misurazione e valutazione della performance previste da regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi.

3. Il Dirigente, avvalendosi dell'unità preposta al controllo strategico, elabora rapporti periodici, da sottoporre al Comitato Esecutivo o alla Comunità del Parco, per la successiva predisposizione delle deliberazioni di ricognizione dei programmi.

Art. 8 – Controlli sulle società partecipate non quotate. (Art. 147-quater D.Lgs. n. 267/2000)

1. Per l'effettuazione del controllo sulle società partecipate non quotate, l'Ente definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati.

2. Alle società soggette ai controlli del presente articolo sono richieste le previsioni in ordine all'andamento economico e alle performance, oltre a report periodici sull'andamento della gestione.

3. Il Dirigente, sulla base degli elementi ricevuti, redige almeno un report infrannuale che viene trasmesso al Presidente, al Comitato Esecutivo e alla Comunità del Parco.

4. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle società partecipate non quotate, ricomprese nel perimetro di consolidamento definito dal Comitato Esecutivo con apposito atto ricognitorio, sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica

Art. 9 – Controllo sugli equilibri economico-finanziari (Art. 147-quinquies D.Lgs. n. 267/2000)

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del dirigente del servizio finanziario e sotto la vigilanza del Revisore Unico, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Direttore e del Dirigente, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto del regolamento di contabilità e delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e della valutazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.